

Statuto

dell'Associazione Ferrovie Siciliane

AFS Messina



Art. 1. - Costituzione e Denominazione

E' costituita la **AFS - Associazione Ferrovie Siciliane**, in sigla **AFS**, disciplinata dal presente Statuto.

Essa è un'Associazione non riconosciuta, prevista e regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del vigente Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2. - Sede e Durata

L'**AFS** ha sede legale in Messina, Viale Principe Umberto n. 61, Complesso Italia Pal. C., presso il domicilio del Socio Fondatore sig. Roberto Copia.

Il Consiglio direttivo può variarne la sede, istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia. Di tali iniziative, il Consiglio direttivo dà notizie agli associati a mezzo comunicazione scritta trasmessa per via telematica (e-mail,

telefax o sms).

La durata dell'**AFS** è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'**AFS** potrà essere deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 3. - Finalità e Scopi

L'**AFS** è a carattere volontario, senza fini di lucro, culturale e ricreativa, di carattere apartitica, asindacale e multireligioso, aperta a coloro che ne condividono i principi ispiratori e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) promuovere la cultura del trasporto ferro-tranviario, navale, nonché aereo, anche al fine di incentivarne l'uso;

b) promuovere il reperimento, la salvaguardia, la conservazione e l'utilizzo di veicoli ferroviari, tranviari, ed, in subordine, anche di altri veicoli di trasporto

pubblico che ne rappresentino la storia o che abbiano particolari caratteristiche tecnico-meccaniche. ... **(omissis)** ...

c) informazione ed aggiornamento attraverso il reperimento e la conservazione di materiale, documentazione, stampe ed immagini di interesse divulgativo, storico, artistico e scientifico con particolare riferimento alla situazione locale dei trasporti ferro-tranviari;

d) promuovere studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni ferrotranviarie;

e) promuovere, diffondere e coordinare attività modellistiche, statiche e dinamiche anche mediante l'organizzazione di mostre, rassegne, convegni e manifestazioni;

f) favorire la partecipazione dei suoi associati alle riunioni e manifestazioni modellistiche;

g) stabilire rapporti di collaborazione con organismi ed organizzazioni, nazionali ed internazionali, aventi gli stessi - o analoghi - fini;

h) stabilire rapporti di collaborazione, iniziative ed eventi culturali con le aziende di trasporto pubblico, locali, nazionali ed estere;

i) promuovere e organizzare tutte le iniziative e le manifestazioni utili al conseguimento dei suddetti scopi e compiere tutti gli atti compatibili con i fini associativi;

j) rappresentare in qualunque sede ed istanza gli interessi di appassionati, studiosi e utenti del servizio pubblico;

k) creare e rafforzare legami di amicizia e solidarietà sociale fra tutti gli appassionati e cultori dei trasporti;

l) assistere e mediare, gratuitamente, per assicurare al socio nel contesto generale del libero mercato, le condizioni economiche e tecniche più convenienti per acquisti, vendite, permuta, noleggi, viaggi, soggiorni, ecc. e per tutto ciò che insiste nel mondo del collezionismo e/o modellistica.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune,

purché nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, non escluso la possibilità di accesso a contributi e/o agevolazioni creditizie previste da enti o altre associazioni.

Gli eventuali oneri economici accessori, che possano scaturire da simili attività o sinergie con altri enti o associazioni, saranno posti a carico di tutti gli associati ad eccezione dei soci onorari, per importi eguali.

L'**AFS** non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Organo ufficiale di divulgazione dell'attività dell'**AFS** è il sito internet **<http://www.a-f-s.it>**, ... **(omissis)** ... registrato dal socio fondatore Roberto Copia, e da questi, in sede di costituzione, gratuitamente apportato al patrimonio dell'Associazione. ... **(omissis)**

Art. 4. - Modalità di associazione

Possono associarsi all'**AFS** coloro che sono interessati alle attività della medesima, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio

Direttivo, e che abbiano versato una quota annuale d'associazione non inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono associarsi all'**AFS** anche coloro che, in luogo della quota associativa di cui al paragrafo precedente, conferiscono al patrimonio dell'Associazione beni, materiali o immateriali (es. brevetti, loghi e marchi), e servizi valutati, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, d'importo almeno pari a quello della quota associativa stabilita all'epoca del conferimento.

Tale seconda modalità di conferimento dev'essere necessariamente provata in forma scritta.

La richiesta di adesione comporta l'accettazione dell'aspirante associato di tutte le norme del presente Statuto.

L'iscrizione può essere fatta solo a titolo personale (nel caso di associazioni, enti, società o gruppi a qualsiasi titolo costituiti, dai rispettivi rappresentanti legali pro-tempore).

L'adesione all'**AFS** è annuale e si rinnova di anno in anno previo pagamento della quota associativa annuale.

La qualità di Socio è elemento essenziale per partecipare alla vita attiva dell'**AFS**, alle consultazioni elettorali e per ricoprire cariche associative interne.

La qualifica di Socio si perde:

1. per recesso/dimissioni, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
2. per decadenza, nell'ipotesi di mancato pagamento delle quote associative entro i previsti termini;
3. per espulsione, su proposta scritta formulata anche da un solo Socio dell'**AFS**; l'espulsione può essere decisa, a maggioranza, solo dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato;
4. per lo svolgimento di attività contrarie allo Statuto e alle finalità associative;
5. per morte.

La decadenza della qualità di Socio decorre, in caso di dimissioni, dalla data della relativa comunicazione; in tutti gli altri casi, dalla data di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Socio decaduto non ha diritto alla restituzione (totale o parziale) della quota associativa versata, tantomeno, fino allo scioglimento dell'Associazione, degli eventuali apporti patrimoniali conferiti all'Associazione in forma di beni e/o servizi.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili o soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - Categorie, diritti e doveri dei Soci

Sono previste le seguenti 4 categorie di Soci:

a) fondatori;

b) onorari;

c) ordinari;

d) sostenitori (o patrocinatori);

e) juniores.

Sono **Soci fondatori**, i firmatari dell'Atto Costitutivo.

I Soci fondatori non hanno alcun diritto o privilegio particolare, salvo quello di costituire il primo Consiglio Direttivo in sede di costituzione dell'AFS.

Sono **Soci onorari** le persone fisiche che abbiano conseguito particolari meriti nel campo di attività dell'**AFS**. La qualità di Socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più Soci.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, possono partecipare alle Assemblee ed hanno diritto al voto. I Soci onorari non possono superare il 10% degli iscritti.

Sono **Soci ordinari** le persone fisiche, le associazioni, gli enti, le società o i gruppi, a qualsiasi titolo costituiti, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio ordinario decorre dal momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di

associazione e previo versamento della quota associativa.

L'**AFS** non è tenuta a comunicare all'interessato le ragioni dell'eventuale rigetto della domanda d'associazione.

Sono **Soci sostenitori (o patrocinatori)** coloro che, oltre alla quota associativa annuale, corrispondano contributi a fondo perduto, anche "una tantum", di ammontare uguale o superiore la quota associativa annuale.

La qualifica di Socio sostenitore ha durata annuale.

Sono **Soci juniores** coloro che alla data dell'iscrizione o del rinnovo della quota associativa non abbiano ancora compiuto i 18 (diciotto) anni di età.

I Soci juniores godono di tutti i vantaggi e diritti dei Soci ordinari ma non hanno la rappresentanza dell'**AFS** e non possono assumere cariche all'interno del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'**AFS**. Essi possono partecipare ed intervenire alle Assemblee ma non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altre soci.

La quota associativa annuale per i Soci juniores è pari al 75% della quota associativa prevista per i Soci ordinari.

L'appartenenza all'**AFS**, in qualità di Socio, è attestata da una tessera annuale rilasciata da un membro del Consiglio Direttivo, unitamente ad una copia del presente Statuto, successivamente all'accettazione della domanda.

La tessera dà diritto a partecipare alle assemblee ed a godere di tutti quei vantaggi che di volta in volta potrà offrire l'**AFS**.

Tutti i Soci hanno diritto:

- di frequentare tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività dell'**AFS**;
- di partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dall'**AFS** ed a fruire di tutti i servizi dalla stessa erogati.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e all'eventuale **regolamento interno** secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, ed a conformare ad esso le proprie azioni, sia al di fuori che nell'ambito dell'**AFS**.

Art. 6. - Collaborazioni e Contribuzioni

L'**AFS** concorda con persone fisiche e persone giuridiche non Soci, Enti pubblici ed Istituzioni ogni forma di collaborazione e contribuzione, operativa ed economica, finalizzata al perseguimento delle proprie finalità.

In relazione all'apporto conferito, i predetti soggetti acquisiscono la veste di **Patrocinatori** e, nella predetta qualità, possono assistere e collaborare esternamente, sotto la direzione e il controllo del Consiglio Direttivo, a tutte le attività dell'**AFS**.

Art. 7. - Organi dell'AFS e cumulo delle cariche

Sono organi dell'**AFS**:

- 1. L'Assemblea dei Soci;**
- 2. il Consiglio Direttivo;**
- 3. il Presidente;**
- 4. il Vice Presidente;**
- 5. il Segretario-Tesoriere.**

A ciascun Socio è fatto divieto di ricoprire più di due cariche sociali.

Art. 8. - Assemblea dei Soci, Competenze e Modalità di convocazione

Organo sovrano dell'**AFS** è l'Assemblea dei Soci (l'Assemblea).

L'Assemblea:

1. elegge i membri del Consiglio Direttivo e nomina, tra questi, il Presidente dell'**AFS**;
2. approva ogni anno il conto consuntivo dell'**AFS**;
3. raccomanda al Consiglio Direttivo orientamenti di carattere generale sulle attività dell'**AFS**;
4. delibera su tutti gli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, ivi comprese le proposte di modifiche statutarie;
5. stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote associative annuali;
6. delibera su quant'altro alla sua competenza riservato dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Il numero delle Assemblee non è soggetto a restrizioni pertanto possono essere convocate anche Assemblee mensili in via ordinaria.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio Direttivo o il 20% dei Soci aventi diritto d voto. Le convocazioni dell'assemblea avvengono mediante comunicazione, scritta trasmessa per posta elettronica, a tutti i Soci, almeno 7 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della convocazione.

Per le Assemblee straordinarie è necessario un preavviso di almeno 5 giorni e la comunicazione dell'ordine del giorno e l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora della convocazione. ... **(omissis)** ...

Art. 9. - Assemblea dei Soci, Modalità costitutive e Deliberazioni

... **(omissis)** ... L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'apertura della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'**AFS**, assistito da un Segretario, eletto tra tutti i Soci presenti prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo membro scelto in base all'anzianità anagrafica.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti, purché non inferiore a tre.

Sono ammesse deleghe fra i soli Soci ordinari, in forma scritta ed in misura non superiore a una per ciascun Socio partecipante all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto anche delle deleghe. Ogni Socio esprime un solo voto. A parità di voti, quello del Presidente dell'assemblea ha valore decisivo.

Di ciascuna riunione assembleare viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale viene messo a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell'**AFS** ovvero trasmesso in forma integrale, a coloro che ne facciano richiesta, in formato elettronico, oppure in forma cartacea, previo pagamento anticipato delle spese di riproduzione e spedizione **(omissis)** ...

Art. 10. - Consiglio Direttivo

Organo esecutivo è il **Consiglio Direttivo**, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro Socio scelto, dall'Assemblea dei Soci, tra coloro che rivestono la qualità di Socio Fondatore, Onorario o Ordinario dell'**AFS**.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. .
... **(omissis)** ...

I componenti del Consiglio Direttivo, così come tutti i Soci dell'**AFS** prestano la loro opera a titolo gratuito. **(omissis)** ...

I Consiglieri, coadiuvano il Presidente nell'ordinaria amministrazione; ad essi può esser demandato di curare specificatamente alcune particolari attività dell'**AFS**.

Art. 11. - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell'**AFS**.

In particolare, il Consiglio Direttivo: **(omissis)** ...

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio è convocato almeno 2 volte l'anno dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3 dei consiglieri, con preavviso di almeno 5 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito registro, a cura del Segretario, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12. - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci **(omissis)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'**AFS** tanto nei rapporti interni che in quelli esterni. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento dell'**AFS** ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto e a quelle che gli siano delegate dai competenti Organi sociali. In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente o un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato. Il Presidente ha, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: .
... **(omissis)** ...

Art. 13. - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, su proposta del Presidente, è eletto dall'Assemblea, tra i suoi partecipanti. Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Coadiuvava il Presidente ed esercita le deleghe ricevute.

Art. 14. - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario -Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio, che firma insieme con il Presidente, cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti, dell'inventario.

Egli cura la tenuta delle scritture contabili e fiscali, se necessarie, secondo gli artt. 2219 e 2220 del codice civile, svolge le mansioni di cassiere e coopera col Consiglio Direttivo per la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Segretario-Tesoriere è altresì responsabile: **(omissis)** ...

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie preventivamente autorizzate da almeno un membro del Consiglio direttivo e regolarmente documentate.

Art. 15. - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'**AFS** inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione di un programma annuale di attività da parte degli organi esecutivi è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissata al 31 dicembre.

Il termine di presentazione del rendiconto annuale di gestione da parte degli organi esecutivi è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al 30 giugno. Il programma annuale di attività ed il rendiconto annuale di gestione, sono conservati presso la sede dell'**AFS** e sono disponibili per la visione a tutti i Soci e gli interessati.

Art. 16. - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da quote annue approvate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, congiuntamente al bilancio preventivo. La quota associativa è disposta per anno solare ed è intrasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. I versamenti sono comunque a fondo perduto e quindi non rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

b) da qualunque altro provento derivante da elargizioni volontarie, manifestazioni, vendita di pubblicazioni, beni mobili e immobili, proventi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sul sito internet “**<http://www.a-f-s.it>**”, o altro tipo di entrate.

c) dai beni acquistati con i proventi dell’**AFS** ed a nome della medesima;

d) dai beni conferiti dai Soci nel corso della vita associativa. Detti beni resteranno nel patrimonio dell’**AFS** anche in caso di recesso, decadenza

ovvero espulsione del Socio che li ha conferiti. I suddetti beni, se strumentali all’attività dell’Associazione, non saranno ripetibili dal Socio finché l’**AFS** non sarà sciolta. In caso di restituzione, il bene sarà reso nelle condizioni in cui si troverà alla predetta epoca; conseguentemente, il Socio non potrà reclamare alcun indennizzo per la rovina e/o il deperimento, anche funzionale.

In caso di scioglimento dell’**AFS**, il patrimonio sociale dovrà essere trasferito ad un altro Ente con finalità consimili o ripartito tra i soci secondo i termini di legge.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’**AFS**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 17. - Segni distintivi dell’Associazione, Loghi e Marchi

Il marchio dell’Associazione **AFS**, **(omissis)** ...

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, **(omissis)** ... dell’**AFS** – **Associazione Ferrovie Siciliane**, in sigla **AFS**, **(omissis)** ... è depositato presso la sede dell’**AFS**.

f.to I Soci Fondatori